

Conclusioni

- Annullare la decisione del Consiglio 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE) ⁽¹⁾;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la Repubblica italiana adduce quattro motivi.

In primo luogo, essa sostiene che la procedura di cooperazione rafforzata è stata autorizzata, dal Consiglio, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 20, n. 1, primo comma, TUE, secondo il quale tale procedura è ammessa unicamente nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione. Invero, l'Unione avrebbe una competenza esclusiva per la creazione di «titoli europei», che abbiano come base giuridica l'art. 118 TFUE.

In secondo luogo, essa adduce che l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata nel caso di specie produce effetti contrari; o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati. Nella misura in cui detta autorizzazione contraddirebbe, se non la lettera, quanto meno lo spirito dell'art. 118 TFUE, essa violerebbe l'art. 326, n. 1, TFUE, nella parte in cui impone che le cooperazioni rafforzate rispettino i trattati e il diritto dell'Unione.

In terzo luogo, la Repubblica italiana lamenta che la decisione di autorizzazione è stata adottata senza un'adeguata istruttoria in relazione al requisito del c.d. *last resort* e senza una idonea motivazione sul punto.

Infine, la decisione di autorizzazione violerebbe l'art. 326 TFUE in quanto recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. Essa, inoltre, non contribuirebbe a rafforzare il processo di integrazione dell'Unione, ponendosi così in contrasto con l'art. 20, n. 1, secondo comma 2, TUE.

⁽¹⁾ GU L 76, pag. 53.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 giugno 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Direttore della Direzione «Ricorsi e gestione dell'esecuzione» di Varna presso l'Amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate)

(Causa C-298/11)

(2011/C 232/35)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti della causa principale

Ricorrente: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Direttore della Direzione «Ricorsi e gestione dell'esecuzione» di Varna presso l'Amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE ⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda le cessioni tra soggetti collegati, qualora il corrispettivo sia inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale dell'operazione soltanto nel caso in cui il cedente o il destinatario non sia legittimato alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte dovuta sulla vendita o sulla produzione dei beni costituenti l'oggetto della cessione.
- 2) Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il cedente abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l'oggetto di cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, e la cessione non benefici di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, oppure 380-390 della medesima direttiva, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.
- 3) Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il destinatario abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l'oggetto di cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.
- 4) Se nell'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 siano elencate in maniera esaustiva le situazioni costituenti i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può adottare misure che prevedano, quale base imponibile per le cessioni, il valore normale dell'operazione.
- 5) Se una normativa nazionale quale quella di cui all'art. 27, n. 3, punto 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge in materia di imposta sul valore aggiunto) sia ammissibile in presenza di circostanze diverse da quelle elencate all'art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112.

- 6) Se, in un caso quale quello presente, la norma di cui all'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 abbia efficacia diretta e possa essere direttamente applicata dal giudice nazionale.

(¹) GU L 347, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Corte 20 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

(Causa C-547/09) (¹)

(2011/C 232/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 17 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-341/10) (¹)

(2011/C 232/37)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 260 del 25.9.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 20 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Vieira do Minho — Portogallo) — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

(Causa C-437/10) (¹)

(2011/C 232/38)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 7 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Rémi Paquot (causa C-622/10), Adrien Daxhelet (causa C-623/10)/Stato belga — SFP Finances

(Cause riunite C-622/10 e C-623/10) (¹)

(2011/C 232/39)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

Ordinanza del presidente della Corte 17 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Minister van Financiën/G. in 't Veld

(Causa C-110/11) (¹)

(2011/C 232/40)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 160 del 28.5.2011.